

COMUNICATO STAMPA

**Yacht acquistato e detenuto all'estero:
se affittato o venduto, il Fisco lo deve sapere**

Uno yacht acquistato e detenuto all'estero deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi se è suscettibile di produrre reddito imponibile in Italia, mentre va sempre dichiarato se il bene è immesso in un regime d'impresa.

Con la risoluzione n. 172/E, pubblicata oggi, l'Agenzia delle Entrate ricorda che in linea generale, ai fini del "monitoraggio fiscale", vanno riportati nel modulo RW di Unico gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria detenuti da persone fisiche, enti non commerciali e società semplici residenti in Italia, se potenzialmente in grado di produrre redditi tassabili nel nostro Paese. Questo a prescindere dal fatto che, nel periodo di riferimento, tali redditi siano stati effettivamente conseguiti. Analogamente, deve essere dichiarato l'ammontare delle somme trasferite in relazione agli investimenti e alle attività finanziarie all'estero.

La risoluzione chiarisce che non c'è obbligo di dichiarare l'investimento se questo non è suscettibile di produrre reddito in Italia. Beni come gli immobili e le imbarcazioni sono suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia non in astratto, ma in relazione al loro sfruttamento economico, ad esempio se ceduti in uso a terzi. In tale circostanza, deve essere compilata la sezione II del modulo RW. Nella sezione III vanno invece indicate le somme trasferite per l'acquisto e la gestione dei beni.

Il testo della risoluzione n. 172/E è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, alla voce "Circolari e risoluzioni". Su FiscoOggi sarà inoltre pubblicato un articolo sul tema.

Roma, 6 luglio 2009

UFFICIO STAMPA

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA
Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485
E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI

www.agenziaentrate.gov.it
CALL CENTER 848.800.444
(tariffa urbana a tempo)